



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA PESCA MARITTIMA
E DELL'ACQUACOLTURA
PEMAC VI

Ufficio

Alla

Direzioni marittime

CCAP

TUTTE

Capitanerie di porto

TUTTE

Uffici Circondariali Marittimi

TUTTI

Uffici Locali marittimi

TUTTI

Comando generale del Corpo

delle capitanerie di porto

Ufficio relazioni esterne

SEDE

Oggetto: Pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso – Reg. (CE) 302/2009.

Com'è noto, il regolamento (CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 “concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 1559/2007” introduce, negli articoli 12 e 13, una nuova disciplina per la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso.

In ragione delle numerose richieste di informazioni provenienti dai sodalizi del settore ed al fine di una migliore omogeneità dei riscontri da fornire all’utenza interessata si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alla tematica in argomento.

- Ai sensi dell’art. 7, comma 5, del regolamento *de quo* la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso è vietata nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo nel periodo dal 15 ottobre al 15 giugno. A tal proposito come l’obbligo di specificare che la versione in lingua italiana del regolamento 302/2009 non indica il Mediterraneo quale area nella quale è interdetta la pesca sportiva e ricreativa del tonno rosso nel periodo considerato. La scrivente Direzione

generale ha già rappresentato tale mero errore materiale ai competenti servizi della Comunità europea per una tempestiva correzione del regolamento stesso.

- Il predetto regolamento introduce l'obbligo per lo Stato membro di rilasciare autorizzazioni alle unità utilizzate per l'esercizio dell'attività in oggetto. Pertanto in aderenza alla citata normativa comunitaria, i pescatori sportivi o ricreativi che intendono esercitare la pesca del tonno rosso dovranno chiedere il rilascio dell'autorizzazione all'Ufficio circondariale marittimo, individuato quale Autorità competente, nella cui giurisdizione si trova il porto di stanza dell'imbarcazione da diporto da adibire a tale attività.

Al riguardo si impartiscono ai predetti uffici le seguenti direttive:

1. Le unità devono essere autorizzate a seguito di istanza, in marca da bollo, presentata dal proprietario dell'unità con l'indicazione di tutti gli elementi individuativi della stessa. Per i natanti si ritiene necessario acquisire l'esatta indicazione delle matricole dei motori, come indicati dai relativi documenti.
2. Acquisizione della fotocopia autenticata della polizza di assicurazione del motore o dell'unità da autorizzare alla pesca del tonno rosso.
3. Le predette autorizzazioni, rilasciate in marca da bollo, devono essere detenute insieme ai documenti di bordo e esibite alle Autorità preposte al controllo.
4. Le Autorità competenti procedono ad annotare in un registro in formato elettronico, individuando se l'autorizzazione riguarda la pesca sportiva o ricreativa, tutte le autorizzazioni e trasmettono, ogni quindici giorni, copia dello stesso in formato elettronico alla scrivente Direzionale generale (f.conte@politicheagricole.gov.it e repartopescap@politicheagricole.gov.it).
5. Le autorizzazioni hanno validità limitata all'anno 2009 (dal 16 giugno al 14 ottobre 2009).
6. Nell'autorizzazione deve essere espressamente indicato che l'Amministrazione procederà alla revoca della stessa in caso di violazione della disciplina della pesca sportiva e ricreativa di tutte le disposizioni vigenti in materia di pesca di tonno rosso.

Con l'occasione si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni in merito alla tematica in argomento:

- A. Nell'ambito della pesca sportiva e ricreativa è vietato catturare, detenere a bordo, trasbordare e sbarcare più di un esemplare di tonno rosso per uscita in mare.

- B. La taglia minima per il tonno rosso nel Mediterraneo è di 30 Kg o 115 cm. Alla pesca sportiva e ricreativa non si applicano le deroghe di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento 302/2009.
- C. E' fatto obbligo di comunicare prima dell'accesso in porto, con qualsiasi mezzo disponibile (VHF, cellulare ecc.) la cattura di tonno rosso all'Autorità marittima del porto di sbarco, ovvero alla più vicina.
- D. Entro 24 ore dallo sbarco deve essere consegnata, ovvero trasmessa all'Autorità marittima del porto di sbarco, una copia della dichiarazione di cattura (all. I).
- E. Un eventuale provvedimento di interruzione della pesca del tonno rosso per raggiungimento della quota nazionale potrà avere effetto anche nei riguardi della pesca sportiva e ricreativa.
- F. E' vietata la commercializzazione del prodotto pescato.

Nell'auspicio che la circolare *de qua* contribuisca a fornire all'utenza risposte coerenti con la normativa vigente, si prega di darne la massima diffusione ed estendere il contenuto della presente presso i sodalizi di pesca sportiva e ricreativa presenti in loco.

L'Ufficio relazioni esterne del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto è pregato di estendere il contenuto della presente circolare alle riviste di settore.

Francesco Saverio Abate
Direttore generale



(ALLEGATO D)

Dichiarazione di cattura del tonno rosso
(Reg. (CE) N. 302/2009)

Nome e/o numero d'iscrizione dell'unità da diporto :

Nominativo del comandante :

Riferimento comunicazione (VHF, cell.) in dataalle ore

All'Ufficio di :

Porto di sbarco :

Data della cattura	Quantitativi catturati (kg)	N° di esemplari	Posizione	
			Lat.	Long.
		1		

Data _____

Il Comandante dell'unità

Modalità per effettuare la comunicazione preliminare
a cura dell'Autorità marittima del luogo di sbarco